

DISEGNO DI LEGGE DI "CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48, RECANTE MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO" (AS 685)

AUDIZIONE DEL 17.05.2023



Illustre Presidente Zaffini,
Illustri Senatori,

A nome di tutti i Chimici e i Fisici di Italia, ringraziamo il Presidente Sen. Zaffini e tutti i componenti della Commissione 10° (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato per l'audizione concessa alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, aderente a Professionitaliane, nell'ambito dell'esame del provvedimento di conversione del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48.

Premessa

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici è un ente pubblico non economico, organo sussidiario dello Stato, a rappresentanza nazionale delle professioni sanitarie di Chimico e di Fisico, ed è presente sul territorio italiano con 35 Ordini territoriali.

La professione di <u>Chimico</u> è una tra le più longeve tra le professioni regolamentate dall'Ordinamento italiano, in quanto regolamentata sin dal **1928** (R.D. 1 marzo 1928, n. 842 Regolamento per l'esercizio della Professione di Chimico). Nel **2018** (Legge 3 del 11 gennaio 2018) <u>il Chimico diventa professione sanitaria</u> con la costituzione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici che vede l'istituzione ed il riconoscimento della professione di Fisico, in aggiunta a quella di chimico, e la creazione di un albo unico, comune ad entrambe le due professioni.

A livello generale merita evidenziare che i nostri professionisti operano in diversi settori correlati a salute, sicurezza, ambiente e prodotto e sono presenti negli enti privati, negli enti pubblici, negli enti di controllo quali Agenzie per l'Ambiente (ARPA) e Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, negli istituti quali ISPRA, ISS, INAIL, nelle ASL e nel mondo dell'impresa, sia a livello imprenditoriale che consulenziale e di dipendenza.

Esame del provvedimento

La Federazione Nazionale nel confermare il proprio apprezzamento per aver preso in considerazione la necessità di integrare il testo unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i), tenendo conto dello stato di applicazione della stessa a 15 anni dalla sua emanazione, desidera richiamare la propria attenzione sull'art. 14 del provvedimento in esame.

Come da dati INAIL, **le denunce di malattia professionale** protocollate nel primo mese del 2023 hanno visto **un <u>incremento</u>** del +44,3% rispetto allo stesso periodo del 2022, ed un incremento del 54,6% rispetto al 2021. Tra le prime patologie delle denunce emergono quelle correlate a **tumori** e **malattie del sistema respiratorio.** È facilmente presumibile ed intuibile che tali patologie possano essere riconducibili alla manipolazione e gestione di agenti chimici impiegati nei vari settori produttivi.



Come è noto, le malattie professionali hanno un impatto forte sulla vita sociale e privata del lavoratore, ma anche nell'ambito della riorganizzazione dell'attività lavorativa per l'impresa, e comportano un impegno rilevante per il sistema sanitario nazionale e per il sistema paese nel suo complesso.

Riteniamo importante porre l'attenzione sull'aspetto degli agenti chimici riportato al Titolo IX del D.Lgs. 81/08 ed in particolare degli agenti chimici pericolosi per la salute e degli agenti chimici cancerogeni e mutageni. Attualmente il D.Lgs. 81/08 e smi demanda al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione. Tuttavia, la competenza specifica in ambito chimico ed ancor più in ambito cancerogeno deve riscontrarsi a livello di prevenzione nella figura del Chimico iscritto all'Albo professionale, figura deputata per legge dal 1928 alla certificazione analitica, a pareri e valutazioni in ambito di chimica pura e applicata. Questo significa che è necessario, anche alla luce del trend delle malattie professionali, garantire al lavoratore che impiega prodotti chimici di varia pericolosità, una valutazione del rischio redatta in collaborazione con un chimico che ha la competenza per poter comprendere l'entità del rischio ed individuare proponendo adeguate misure di prevenzione e protezione al datore di lavoro, al medico competente e al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il chimico, in quanto professionista sanitario, opera nell'ambito della prevenzione, così come richiamato anche nello stesso D.P.R: 328/01,

Si ritiene, pertanto, importante - nell'ottica di ridurre i rischi della popolazione lavorativa - introdurre la presenza della collaborazione del Chimico nel D.Lgs. 81/08, in quanto figura competente in grado di dare un supporto valido, concreto e operativo al medico competente, fornendogli dati analitici certi sugli inquinanti in ambiente di lavoro. Tale collaborazione consente al medico competente di poter attuare un programma di sorveglianza sanitaria mirata e valutare nel tempo l'andamento della popolazione lavorativa dal punto di vista degli inquinanti presenti nei luoghi di lavoro con relativa concentrazione e quanto lo stesso rileva in ambito sanitario.

La Federazione chiede, dunque, di riflettere su come gli agenti chimici abbiano un ruolo sulla salute dei lavoratori e sull'importanza che il datore di lavoro si affidi a chi detiene competenza in ambito chimico la valutazione del rischio chimico e degli agenti cancerogeni, al fine di garantire valutazioni efficaci ed efficienti a salvaguardia della salute del lavoratore nell'ottica della riduzione delle malattie professionali.

Di seguito si riportano le proposte emendative elaborate dalla Federazione.

Il Presidente

Dott. Chim. Orlandi Nausicaa



PROPOSTA EMENDATIVA N. 1

Articolo 14 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- **a.** alla lettera a), premettere la seguente:
 - Oa) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
 - h-bis) "chimico": professionista sanitario iscritto all'Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina.
- **b.** dopo la lettera h), inserire le seguenti:

h-bis) all'articolo 223:

- ove ricorrano le parole: "il datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", in collaborazione con un chimico":
- al comma 4, dopo le parole: "è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente" inserire le seguenti: "e al chimico coinvolto".
- h-ter) all'articolo 225, comma 2, sostituire le parole: "provvede ad effettuare" con le seguenti: "provvede a far effettuare ad un chimico"
- h-quater) all'articolo 236, dopo le parole: "dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con un chimico,"

Relazione illustrativa

In base agli ultimi dati prodotti dall'Inail, le denunce di malattia professionale nel primo mese del 2023 **sono aumentate del 44,3%** rispetto allo stesso mese del 2022 **e del 54,6%** rispetto al 2021. L'aumento delle denunce interessa tutte le aree del Paese: Nord-Ovest (+65,4%), Centro (+58,7%), Sud (+44,1%), Nord-Est (+37,3%) e Isole (+8,3%).

Le patologie del sistema respiratorio ed oncologiche, strettamente connesse ad un prolungato contatto con agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, sono al quarto posto tra le malattie professionali denunciate nel primo mese del 2023.

La proposta, al fine di ridurre l'insorgere di tali patologie professionali, modifica il Dlgs 81/2008 introducendo l'obbligo per i datori di lavori di avvalersi di un chimico per valutare la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Tale obbligo è limitato ai soli casi in cui siano presenti agenti chimici pericolosi.



Relazione tecnica

La norma non ascrive nuovi o maggiori oneri per i saldi della finanza pubblica.

Inoltre, portando ad una riduzione dei casi di malattia professionale, è suscettibile di ridurre gli oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale e di cui al capitolo 7984 - Missione 26 "Politiche per il lavoro"-Programma 11 "Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"- Azione "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali" del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, prudenzialmente, non sono quantificati.

Testo a fronte del Dlgs 81/2008 con le modifiche proposte

TESTO ORIGINALE	TESTO EMENDATO
Art. 223.	Art. 223.
Valutazione dei rischi	Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di	1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il
lavoro determina preliminarmente l'eventuale	datore di lavoro, in collaborazione con un
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di	chimico , determina preliminarmente
lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la	l'eventuale presenza di agenti chimici
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di	pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche
tali agenti, prendendo in considerazione in	i rischi per la sicurezza e la salute dei
particolare:	lavoratori derivanti dalla presenza di tali
a. le loro proprietà pericolose;	agenti, prendendo in considerazione in
b. le informazioni sulla salute e sicurezza	particolare:
comunicate dal fornitore tramite la relativa	a. identico b. identico
scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del	b. identico
Parlamento europeo e del Consiglio	
c. il livello, il modo e la durata della esposizione;	
d. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in	
presenza di tali agenti tenuto conto della	c. identico
quantità delle sostanze e dei ((miscele)) che li	
contengono o li possono generare;	d. identico
e. i valori limite di esposizione professionale o i	
valori limite biologici; di cui un primo elenco è	e. identico
riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;	
f. gli effetti delle misure preventive e protettive	
adottate o da adottare;	
g. se disponibili, le conclusioni tratte da	f. identico
eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già	
intraprese.	g. identico
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro	2. Nella valutazione dei rischi il datore di
indica quali misure sono state adottate ai sensi	lavoro, in collaborazione con un chimico,



TESTO ORIGINALE	TESTO EMENDATO
dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.	indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.
 Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 	
4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.	4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente e al chimico coinvolto, tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.	5. Identico
6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.	6. Identico
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.	7. Il datore di lavoro, in collaborazione con un chimico, aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.



	Art. 225.		Art. 225.
	Misure specifiche di protezione e di		Misure specifiche di protezione e di
	•		·
1.	Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei	1.	Identico
2.	lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali	2.	Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede a far effettuare ad un chimico la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali
3.	Quando sia stato superato un valore limite di	3.	Identico



	esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale	
	superamento dell'evento, adottando	
	immediatamente le misure appropriate di	
	prevenzione e protezione	
4.	I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze	4. Identico
5.	chimicamente instabili. Laddove la natura dell'attività lavorativa non	5. Identico
	consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di	
	sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la	
	presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza	
	di condizioni avverse che potrebbero	
	provocare effetti fisici dannosi ad opera di	
	sostanze o miscele di sostanze chimicamente	
	instabili; b) limitare, anche attraverso misure	
	procedurali ed organizzative previste dalla	
	normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli	
	sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso	
	di incendio o di esplosione dovuti	
	all'accensione di sostanze infiammabili, o gli	
	effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele	



	di sostanze chimicamente instabili.	
6.	Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.	6. Identico
7.	Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni	7. Identico
8.	Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro	8. Identico

	Art. 236. Valutazione del rischio		Art. 236. Valutazione del rischio
1.	Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.	1.	Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, in collaborazione con un chimico, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.
1.	Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in	2.	Identico



2.	relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della	3. Identico
	valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.	
3.	Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o ((miscele cancerogene o mutagene)) o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; b) i quantitativi di sostanze ovvero ((miscele cancerogene o mutagene)) prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i ((miscele)) eventualmente utilizzati come sostituti.	4. Identico
4.	Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.	5. Identico
5.	Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.	6. Identico



PROPOSTA EMENDATIVA N. 2

Articolo 14 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-ter) all'articolo 32, comma 5, sostituire le parole: *e della laurea magistrale LM26* con le seguenti: *L27, L30 e delle lauree magistrali LM 17, LM26, LM 54, LM 71*.

Relazione illustrativa

La proposta in esame intende esonerare per il percorso formativo effettuato al pari di altri percorsi di laurea, anche i laureati delle classi LM 54 Laurea Magistrale in Scienze Chimiche, LM 71 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale, LM 17 Laurea Magistrale in Fisica dalla frequenza obbligatoria dei corsi per i responsabili ed addetti ai servizi di prevenzione e protezione (moduli A e B).